

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 36

“Valorizzazione delle risorse immateriali delle imprese per lo sviluppo dell’economia pugliese”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia promuove la valorizzazione delle risorse immateriali per lo sviluppo delle imprese e dell’economia pugliese. In particolare, l’impiego della conoscenza specialistica, del know-how, del capitale intellettuale è considerato strumento essenziale per la competitività delle imprese e del territorio.
2. La Regione Puglia, nei bandi regionali per la concessione di finanziamenti agevolati e per l’assegnazione di commesse, riconosce specifiche premialità aggiuntive rispetto ai criteri di valutazione previsti dai citati bandi, ai soggetti esercenti un’attività economica anche di natura non commerciale e alle PMI di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) che dimostrino di aver attuato iniziative finalizzate alla valorizzazione delle risorse immateriali, agli investimenti in ricerca e sviluppo, agli investimenti in formazione.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti delle presenti disposizioni, si intende per:
 - a) report integrato:
 - 1) la comunicazione sintetica finalizzata a descrivere come la strategia, la governance, le performance e le prospettive di un’organizzazione aziendale consentano di creare valore nel breve, medio e lungo periodo nel contesto in cui essa opera;
 - b) capitale intellettuale:
 - 1) il capitale costituito dal capitale umano e dal know-how aziendale;
 - c) beni immateriali:
 - 1) software;
 - 2) brevetti industriali;
 - 3) marchi d’impresa;
 - 4) disegni e modelli giuridicamente tutelabili;
 - 5) informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

Art. 3

Report integrato dei beni immateriali

1. Il report integrato dei beni immateriali, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta, si riferisce

ai temi di innovazione ricerca e sviluppo, ambientali, sociali, attinenti al capitale intellettuale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. Il report integrato deve, in particolare, descrivere:
 - a) il modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività di impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati, ove previsto dalla normativa vigente, secondo la disciplina recata dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), anche con riferimento ai temi di cui al comma 1;
 - b) le politiche praticate dal soggetto di cui all'articolo 1, comprese quelle di dovuta diligenza (due diligence), i risultati conseguiti per il tramite di esse e i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
 - c) i processi e le attività di innovazione, ricerca, sviluppo e formazione posti in essere e gli eventuali risultati conseguiti;
 - d) la valorizzazione delle competenze a sistema con i processi adottati dal soggetto esercente un'attività economica.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con un raffronto in relazione a quelle presentate negli esercizi precedenti, secondo le metodologie e i principi previsti dagli standard e linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata.
4. I legali rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a garantire che il rapporto integrato sia redatto e pubblicato in conformità a quanto previsto dalle presenti norme e dai relativi provvedimenti attuativi.
5. Nel caso in cui il soggetto di cui all'articolo 1 abbia iniziato a esercitare attività di impresa da meno di dodici mesi, il report integrato dei beni immateriali potrà essere sostituito da una relazione illustrativa delle iniziative eventualmente già intraprese relativamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1.

Art. 4

Disposizioni di attuazione

1. Con deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, previo parere della competente commissione consiliare permanente, sono definite le modalità di attuazione delle presenti norme, ivi compresa l'adozione del modello da utilizzare per la redazione del report integrato sopra descritto.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 09 AGO. 2019

MICHELE EMILIANO